



**REGIONE ABRUZZO**

**Dipartimento Agricoltura**

Denominazione Servizio DPD

Denominazione Ufficio

**PIANO STRATEGICO NAZIONALE  
DELLA PAC 2023-2027  
(Reg. UE n. 2021/2115)**

**Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027  
(approvato con DGR n. 904/22 ed aggiornato con DGR n. 104/24 e s.m.i.)**

**Bando per l'attivazione dell'intervento**

# **SRB01 – SOSTEGNO ZONE CON SVANTAGGI NATURALI MONTAGNA**

**(Art. 71 Reg. UE 2021/2115)**

**(SIGC)**

**DOTAZIONE FINANZIARIA: € 8.800.000,00**

**Annualità 2025**

## SOMMARIO

<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA</b>	<b>3</b>
<b>ART. 1 DEFINIZIONI</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2 DESCRIZIONE E FINALITA' GENERALE</b>	<b>4</b>
<b>ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	<b>5</b>
<b>ART. 4 COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI</b>	<b>5</b>
<b>ART. 5 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI Beneficiari E DELLE SUPERFICI</b>	<b>5</b>
<b>ART. 6 IMPEGNI</b>	<b>6</b>
<b>ART. 7 ALTRI OBBLIGHI</b>	<b>7</b>
<b>ART. 8 DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI/OBBLIGHI</b>	<b>7</b>
<b>ART. 9 CRITERI DI SELEZIONE</b>	<b>7</b>
<b>ART. 10 INTERVENTI A SUPERFICIE O A CAPO - ASPETTI TRASVERSALI</b>	<b>7</b>
<b>ART. 11 AGEVOLAZIONI PREVISTE</b>	<b>8</b>
<b>ART. 12 DOTAZIONE FINANZIARIA</b>	<b>8</b>
<b>ART. 13 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO</b>	<b>8</b>
<b>13.1 MODALITÀ</b>	<b>8</b>
<b>13.2 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>	<b>8</b>
<b>13.3 - MODIFICA O RITIRO DOMANDA INIZIALE</b>	<b>9</b>
<b>13.4 - ERRORI PALESI</b>	<b>9</b>
<b>ART. 14 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>9</b>
<b>14.1 ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA</b>	<b>9</b>
<b>14.2 ISTRUTTORIA MANUALE</b>	<b>9</b>
<b>14.3 GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>10</b>
<b>ART. 15 EROGAZIONE DEI PREMI</b>	<b>10</b>
<b>ART. 16 CLAUSOLA DI REVISIONE</b>	<b>11</b>
<b>ART. 17 CAUSE DI FORZA MAGGIORE</b>	<b>11</b>
<b>ART. 18 CONTROLLI E SANZIONI</b>	<b>12</b>
<b>ART.19 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</b>	<b>12</b>
<b>ART. 20 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	<b>13</b>
<b>ALLEGATI</b>	<b>14</b>

## PREMESSA

Il Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 nella “versione 2” (d’ora in avanti CSR) approvato con DGR n. 104 del 15.02.2024, prevede l’attivazione dell’intervento SRB01 “**Sostegno Zone con Svantaggi Naturali Montagna**”, sulla base dei contenuti del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (d’ora in avanti PSP) approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 02/12/2022 C(2022) 8645 *final* e modificato da ultimo dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2024) 6849 *final* del 30.09.2024.

L’obiettivo dell’intervento è il mantenimento dell’attività agricola e/o zootecnica in zona montana.

Risulta essenziale contribuire al presidio di queste aree fragili con l’erogazione di una indennità annuale per ettaro che compensi gli svantaggi che gli agricoltori devono affrontare per lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento, rispetto alle zone non soggette a svantaggi naturali.

Tale intervento è finalizzato all’obiettivo specifico della PAC di sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, nonché per garantire la sostenibilità economica della produzione agricola in tutta l’Unione. Esso risponde, in particolare, alle esigenze di sostegno della redditività economica delle aziende agricole e di sostegno e sviluppo dell’agricoltura e della silvicoltura nelle aree con vincoli naturali di carattere fisico e agro-climatico-ambientale più esposte al rischio di abbandono.

Per maggiori informazioni sulla natura e sulle finalità dell’intervento si rimanda alla scheda dell’intervento SRB01 del documento CSR sopra citato ed alla corrispondente scheda intervento del PSP (entrambi consultabili mediante accesso al sito web: <https://www.regione.abruzzo.it/content/complemento-di-programmazione-abruzzo>).

## CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel presente bando, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi unionali, la trasparenza ed il buon andamento dell’azione amministrativa.
2. I potenziali beneficiari, che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente bando, sono consapevoli e accettano, con la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti condizioni:
  - a. che la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e che, anche a fronte dell’esito positivo della domanda e dell’ammissione al sostegno, il pagamento dello stesso è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni previste:
    - i. dalla scheda dell’intervento SRB01, sia a livello di PSP così come approvato dalla Commissione, che a livello di CSR;
    - ii. dalle istruzioni operative per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento emanate annualmente dall’organismo Pagatore AGEA;
    - iii. dalle disposizioni in merito alle riduzioni/esclusioni degli aiuti adottate dalla Regione Abruzzo di concerto con l’organismo Pagatore AGEA;
  - b. che in caso di modifiche o integrazioni da apportare al presente bando l’onere di apportare eventuali variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme a quanto previsto dal PSP/CSR è in capo al richiedente; le domande non conformi al presente bando, così come eventualmente modificato a seguito di quanto su espresso, non possono essere prese in considerazione.

## ART. 1 DEFINIZIONI

1. AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Abruzzo.
2. Attività agricola: La produzione di prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprendendo le azioni di allevamento e di coltivazione, anche mediante la paludicoltura per la produzione di prodotti non compresi nell’allegato I del TFUE, di raccolta, mungitura, allevamento, pascolo e custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento svolta nel rispetto delle norme di condizionalità e idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche.
3. Agricoltore in attività: L’attività agricola minima consiste nello svolgimento da parte dell’agricoltore di almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola. Sono considerati agricoltori in attività gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda

di aiuto sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) agricoltori che nell'anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro. b) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva" o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da "attivo", che pregiudica lo svolgimento dell'attività d'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività; c) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri. d) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo. L'iscrizione al registro non comporta alcun obbligo di produzione, ma se un soggetto intende svolgere l'attività imprenditoriale agricola, che sviluppa un volume d'affari superiore a 7.000 euro, è obbligato ad iscriversi al Registro delle imprese. Per le aziende che, in presenza di un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, presentano fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.

4. BDN: Banca Dati Nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004.
5. Condizionalità: ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Reg. UE 2021/2115, il CSR per l'Abruzzo adotta le regole di condizionalità "rafforzata" previste nel Piano Strategico della PAC 2023-2027. Tali regole si applicano quali requisiti obbligatori di riferimento per la determinazione del calcolo degli aiuti dei pertinenti interventi a superficie e a capo. In ogni caso si terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche ed integrazioni al quadro normativo comunitario, nazionale e regionale. L'autorità competente per l'applicazione del sistema di controllo di condizionalità è l'Organismo Pagatore AGEA che dispone in merito alle eventuali sanzioni derivanti dall'inosservanza delle regole di condizionalità. Per la definizione delle regole di condizionalità, per la metodologia dei controlli e per il sistema delle sanzioni si rinvia a quanto previsto nel Piano Strategico della PAC 2023-2027 (D.M. n. 0147385 del 09/03/2023, DGR n. 504 del 30/08/2023).
6. Fascicolo aziendale: Contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del DPR 1° dicembre 1999 n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere al sostegno di cui al presente intervento. Ogni richiedente l'aiuto, prima della presentazione della domanda di sostegno ha l'obbligo di costituire e/o aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA. Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L'aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento. I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di sostegno ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale, ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata, come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA. In caso di non corrispondenza o necessità di integrazione, il titolare è tenuto ad effettuare l'aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno.
7. SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo

## **ART. 2 DESCRIZIONE E FINALITA' GENERALE**

1. L'obiettivo dell'intervento è il mantenimento dell'attività agricola e/o zootecnica in zona montana.
2. Risulta essenziale contribuire al presidio di queste aree fragili con l'erogazione di una indennità annuale per ettaro che compensi gli svantaggi che gli agricoltori devono affrontare per lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento, rispetto alle zone non soggette a svantaggi naturali.
3. L'intervento, attraverso un'indennità annuale per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), compensa il mancato guadagno e i costi aggiuntivi sostenuti dalle aziende agricole nelle zone montane secondo le specificità regionali.

4. L'indennità interessa le zone montane dove va tutelata la presenza dell'agricoltura la cui permanenza va incentivata e sostenuta, al fine di evitare l'abbandono e di preservarne i servizi ecosistemici.

### **ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. L'ambito di intervento corrisponde alle zone montane della Regione Abruzzo (ai sensi dell'art. 32, par. 1, lettera a, del regolamento (UE) n. 1305/2013).
2. Le zone montane ammissibili sono quelle delimitate nell'elenco di cui all'Allegato 4 del CSR Abruzzo "ZONIZZAZIONE PSR 2014-2020 CSR 2023-2027 - Documento integrato con l'Elenco dei comuni ANCs (Areas with Natural Constraints) dopo Fine Tuning (art.32 Reg.1305/2013) DM 6277 del 08/06/2020" ed include tutti i Comuni, dal Comune di Acciano al Comune di Roccamontepiano.
3. Il file contenente tali indicazioni è riportato nell'Allegato 1 del presente Avviso e consultabile e scaricabile sul sito della Regione Abruzzo al seguente Link: <https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/pac-2023-2027/complemento-di-programmazione-abruzzo>

### **ART. 4 COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI**

1. L'intervento, nel caso specifico delle zone montane, si collega con altre forme di pagamento del FEAGA (pagamenti diretti) al fine di fornire un sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità. È possibile cumularlo con ulteriori interventi agro climatico ambientali e pagamenti compensativi.

### **ART. 5 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI BENEFICIARI E DELLE SUPERFICI**

1. Requisiti soggettivi:
  - a. essere un "Agricoltore in attività" (cfr. Art. 1 punto 3 del presente bando) in forma singola o associata, come desumibile dal fascicolo Aziendale;
  - b. per le domande presentate da società di capitali o cooperative:
    - i. essere legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;
    - ii. la società titolare della domanda di sostegno deve essere vigente alla data di inizio impegno;
  - c. per le domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico:
    - i. essere legittimato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati.
2. Requisiti oggettivi:
  - a. la superficie oggetto di impegno (SOI) deve essere situata all'interno delle aree con svantaggi naturali di montagna individuate all'art. 3 del presente bando;
  - b. la superficie oggetto di impegno, deve risultare in possesso del soggetto titolare della domanda di sostegno e deve pertanto essere condotta in base alle diverse tipologie di titoli di conduzione ammessi per il loro inserimento nel fascicolo aziendale.
3. Sono classificate come tipo zootecnico le aziende che allevano bestiame in zone montane del territorio regionale designate ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, in possesso di uno specifico codice dell'allevamento rilasciato dall'ASL di competenza, con un carico minimo di 0,2 UBA/ettaro di SAU aziendale regionale: i capi di proprietà devono essere regolarmente registrati in BDN. Il mancato rispetto del carico minimo di 0,2 UBA per ettaro di SAU aziendale comporta il pagamento del premio come tipologia di altra azienda.
4. Perdita dei requisiti di ammissibilità: la perdita anche solo di uno dei requisiti di ammissibilità genera la decadenza totale del beneficio relativo all'impegno annuale, con recupero dei premi eventualmente erogati.

## ART. 6 IMPEGNI

1. La conduzione della SOI deve decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ad eccezione delle particelle che sul fascicolo sono state acquisite con il titolo di conduzione “usi civici” il cui periodo vincolativo può essere inferiore all’anno, ma comunque ricompreso nell’intervallo che va dal 15 maggio al 10 novembre dell’anno di presentazione della domanda. Se necessario, è consentito il rinnovo del titolo in corso d’anno, senza soluzione di continuità.
2. Definizione di manutenzione della superficie agricola.

- a. Seminativo:

Il mantenimento della superficie agricola consiste nello svolgimento da parte dell’agricoltore, con cadenza annuale, di almeno una pratica colturale ordinaria che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, consenta di mantenere le superfici agricole in uno stato idoneo alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari. L’attività di mantenimento è riconosciuta se consente di prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l’erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale.

- b. Colture permanenti

L’attività di mantenimento è riconosciuta se consente di prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi; evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante; prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l’erosione del suolo con particolare attenzione nel periodo invernale; mantenere le piante in buone condizioni vegetative con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato.

- c. Prati permanenti

Il mantenimento della superficie agricola consiste nello svolgimento da parte dell’agricoltore, con cadenza annuale, di almeno una pratica colturale ordinaria che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, consenta di mantenere le superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari. L’attività di mantenimento è riconosciuta se consente di prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi; evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante; prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l’erosione del suolo ove la copertura vegetale coltivata o spontanea risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale; non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti. È considerata attività di mantenimento del prato permanente qualsiasi pratica colturale che abbia un effetto equivalente, in termini di caratteristiche del terreno come l’altezza dell’erba e il controllo della vegetazione invasiva, alle attività di produzione quali il pascolamento o la raccolta del fieno o dell’erba per insilati. Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute, cioè caratterizzate da vincoli ambientali che hanno un effetto equivalente, in termini di caratteristiche del terreno, alle attività di produzione, deve essere comunque svolta un’attività agricola annuale di mantenimento.

## **ART. 7 ALTRI OBBLIGHI**

1. Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:
  - a. Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115; D.M. n. 0147385 del 9/03/2023 Allegati 1 e 2; DGR n. 504 del 30/08/2023);
  - b. Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115; Decreto Interministeriale n. 664304 del 28/12/2022; D. Lgs.17 marzo 2023, n. 42 e ss.mm.ii.).
2. Tutta la documentazione deve essere conservata in azienda, ai fini di esecuzione di controlli in loco e delle verifiche successive, nei cinque anni successivi all'ultimo pagamento.

## **ART. 8 DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI/OBBLIGHI**

1. Gli impegni decorrono dal 1° gennaio 2025 e devono essere mantenuti fino al 31 dicembre 2025.

## **ART. 9 CRITERI DI SELEZIONE**

1. Nell'ambito dell'intervento non sono previsti criteri di selezione.

## **ART. 10 INTERVENTI A SUPERFICIE O A CAPO - ASPETTI TRASVERSALI**

1. L'indennità è corrisposta per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) aziendale ricadente nel territorio amministrativo della Regione Abruzzo.
2. Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo rilasciando specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo. La presentazione della domanda di cambio beneficiario nel portale SIAN da parte del subentrante che dimostri di possedere le condizioni di ammissibilità agli interventi previsti dall'intervento, assolve *ipso facto* a tale adempimento. In caso di mancato subentro, l'impegno decade con conseguente revoca dei premi erogati.
3. Per «cessione di un'azienda» si intende la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate; il «cedente» è il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario; il «cessionario» è il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.
4. Fatto salvo il caso di decesso del richiedente, il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda di sostegno, ancorché parziale, non è ammesso, se avviene nel periodo in cui, è consentito apportare modifiche alla domanda stessa. Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda è ammesso dopo tale periodo e a condizione che il nuovo soggetto possieda i requisiti di ammissibilità, pena la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.
5. Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale nonché darne comunicazione al competente Servizio Territoriale per L'Agricoltura (STA-OVEST - DPD025) per il perfezionamento istruttorio del subentro sul sistema SIAN. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA. Nel caso di cambio beneficiario conseguente a decesso del richiedente/beneficiario, il termine per adempiere alla costituzione del fascicolo aziendale è di 120 giorni.

## ART. 11 AGEVOLAZIONI PREVISTE

1. Indennità differenziate per le aziende agricole e le aziende zootecniche.
  - a. Aziende zootecniche = € 190,00/Ha
  - b. Altre aziende agricole = € 150,00/Ha
2. Si applica il criterio di degressività dell'importo unitario del premio ad ettaro come riportato nella tabella allegata.

Classe di SAU	Superficie fino a 10 ha di SAU	Superficie da 10 a 20 ha di SAU	Superficie da 20 a 50 ha di SAU	Superficie oltre 50 ha di SAU
<b>Modulazione</b>	100%	50%	25%	12,5%

## ART. 12 DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria del presente bando è pari a € 8.800.000,00 (Ottomilioniottocentomilaeuro/00);
2. La Regione si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nel bando attuativo dell'intervento SRB01, provenienti da eventuali rimodulazioni del PSP/CSR, oppure di procedere ad una riduzione lineare del premio pro-quota per tutti gli ammessi con una riduzione massima del 50%.

## ART. 13 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO

### 13.1 MODALITÀ

1. Il richiedente deve presentare la domanda di sostegno in forma telematica allo STA OVEST - Ufficio Pagamenti Compensativi per le Aree Montane - Avezzano, mediante le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN".
2. Le modalità di presentazione sono:
  - a. per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
  - b. con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN previa autorizzazione dal responsabile delle utenze regionali. Il beneficiario deve costituire o aggiornare il fascicolo aziendale elettronico che costituisce la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto. Tale fascicolo deve essere validato, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati. Non sono accettate né, dunque, ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico. Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.
3. La domanda di sostegno vale anche come domanda di pagamento del premio per l'annualità di presentazione.

### 13.2 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande sono considerate validamente presentate a far data dal 1° gennaio 2025 e comunque non appena AGEA avrà predisposto gli applicativi necessari per la presentazione informatica delle istanze. Data ultima di presentazione delle domande è fissata al **15 maggio 2025**, salvo diverse disposizioni dettate dalla normativa unionale, nazionale, regionale o dall'OP.
2. Non possono essere accettate e sono dichiarate immediatamente inammissibili le domande presentate oltre il termine, quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante, o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.
3. In caso di eventuali proroghe, da parte delle Autorità competenti (europee e/o nazionali), dei termini sopra richiamati, dette scadenze si intendono automaticamente aggiornate.



4. La domanda di sostegno/pagamento può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando il beneficiario non sia stato informato dell'avvenuto riscontro di inadempienze o se gli sia stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se dallo stesso, qualora effettuato senza notifica, emergano inadempienze.
5. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume e fa proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa. La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, deve essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata. La documentazione deve essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.
6. L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo di PEC può ricevere comunicazioni dall'OP AGEA direttamente all'indirizzo di posta comunicato. PEC AGEA: protocollo@pec.agea.gov.it.
7. Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15/05/2025. In tal caso l'importo dell'aiuto viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
8. Le domande pervenute con un ritardo superiore a 25 giorni di calendario, ovvero oltre il 9/06/2025, sono irricevibili e all'interessato non è concesso alcun aiuto.

### **13.3 MODIFICA O RITIRO DOMANDA INIZIALE**

1. Le modalità e relative tempistiche riguardanti la possibilità di modificare la domanda di sostegno/pagamento successivamente alla data di presentazione verranno successivamente stabilite dall'OP AGEA.

### **13.4 ERRORI PALESI**

1. La modifica permette di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario in caso di errori palesi. L'autorità competente dell'istruttoria, in caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, procede alle operazioni di correttiva tramite le funzionalità messe a disposizione sul portale SIAN. L'autorità competente dell'istruttoria può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa;
2. Non si considera errore palese la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda.
3. Per le aziende estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

## **ART. 14 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

### **14.1 ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA**

1. L'istruttoria automatizzata consiste nella verifica degli elementi di ricevibilità ed ammissibilità mediante specifico algoritmo che riscontra quanto dichiarato in domanda con le informazioni presenti nelle banche dati disponibili in diverse amministrazioni. Qualora l'esito di tale verifica non riscontri dichiarazioni contrastanti con le banche dati di cui sopra, la domanda è automaticamente ammessa al pagamento con conseguente erogazione del premio da parte di AGEA. Nei casi in cui l'esito dei controlli automatizzati risulti negativo o parzialmente positivo e tale esito derivi da anomalie e/o disallineamenti rispetto alle informazioni contenute nelle banche dati, la domanda viene istruita in modalità "manuale" da parte della Regione.

### **14.2 ISTRUTTORIA MANUALE**

1. L'istruttoria manuale interessa le domande pagate parzialmente o non pagate in fase di istruttoria automatizzata. Si attiva inoltre in tutti quei casi in cui sia richiesto l'intervento da parte della Regione per modifiche, integrazioni e/o perfezionamenti della domanda stessa.
2. L'istruttoria "manuale" si articola nelle seguenti fasi:
  - a. assegnazione delle domande agli istruttori;

- b. presa in carico automatica;
  - c. verifica della ricevibilità della domanda;
  - d. verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità attraverso interventi di perfezionamento ed integrazione documentale (correttiva) volti a rimuovere le cause di inammissibilità al pagamento.
3. Al termine di ogni fase istruttoria viene prodotta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con l'attestazione della eventuale ricevibilità e ammissibilità al pagamento.

#### **14.3 GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

1. Il procedimento amministrativo ha inizio a far data dall'assegnazione della domanda all'istruttore. Su delega di AGEA la Regione gestisce l'intero procedimento. La comunicazione dell'avvio del procedimento si ritiene assolta attraverso la consultazione della domanda nell'applicativo AGEA.
2. Al termine dell'istruttoria automatizzata viene redatta da AGEA apposita check-list che riporta tutti i controlli effettuati e si conclude con la proposta di ammissibilità. Per le domande non ammissibili o parzialmente ammissibili, in esito alla istruttoria automatizzata o anche a seguito di istruttoria manuale, non sia possibile risolvere positivamente (o lo sia solo in parte), le difformità, le infrazioni o le anomalie che impediscono il pagamento del premio, la Regione comunica tali esiti ad AGEA e tramette al titolare della domanda di sostegno/pagamento attraverso apposito applicativo nel portale SIAN, la PEC di comunicazione, con le motivazioni che hanno impedito la liquidazione totale o parziale del premio richiesto ("partecipazione al procedimento"). Al destinatario della comunicazione è data la facoltà di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento, le proprie controdeduzioni mediante memorie scritte e/o documenti integrativi ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90, inviandole all'indirizzo PEC: [dpd025@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd025@pec.regione.abruzzo.it).
3. In caso di mancata risposta entro i termini di cui sopra o di mancato accoglimento delle controdeduzioni, si procederà con la "chiusura del procedimento" e conseguente comunicazione tramite l'applicativo presente nel portale SIAN.
4. Per le domande liquidate totalmente il procedimento si considera concluso con l'erogazione del premio.
5. I provvedimenti di rigetto delle domande sono impugnabili alternativamente come segue:
  - a. entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
  - b. entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

#### **ART. 15 EROGAZIONE DEI PREMI**

1. L'entità del sostegno è differenziata per le aziende agricole e le aziende zootecniche che assicurano la permanenza costante e la conduzione della SOI per il periodo di impegno come segue:
  - a. Aziende zootecniche = € 190,00/Ha di SAU ammissibile
  - b. Altre aziende agricole = € 150,00/Ha di SAU ammissibile
2. Ai fini del sostegno aggiuntivo sono classificate "aziende zootecniche" le aziende con allevamenti di bestiame bovino, ovi-caprino ed equino in possesso di specifico codice identificativo di allevamento rilasciato dalla ASL territorialmente competente della Regione e consultabile attraverso la BDN, con un carico di bestiame minimo di 0,2 UBA/ha di SAU aziendale. Il mancato rispetto del rapporto di 0,2 UBA per ettaro comporta il pagamento del premio nella tipologia "Altre aziende agricole".
3. Il premio minimo erogabile per beneficiario è pari a 300 euro, calcolato prima di eventuali rimodulazioni temporali o sanzioni e riduzioni di cui al punto 4.1.7.1 del PSP 2023-2027.
4. L'importo è corrisposto in misura decrescente rispetto all'ampiezza aziendale come di seguito rappresentato:

<b>AZIENDE ZOOTECHNICHE</b>		
Classi di SAU (ha)	DEGRESSIVITA'	Importo annuo indennità (€/ha/anno)
fino a 10,00	100%	190,00
da 10,01 a 20,00	50%	95,00
da 20,01 a 50,00	25%	47,50
oltre i 50,00	12,50%	23,75

<b>ALTRE AZIENDE AGRICOLE</b>		
Classi di SAU (ha)	DEGRESSIVITA'	Importo annuo indennità (€/ha/anno)
fino a 10,00	100%	150,00
da 10,01 a 20,00	50%	75,00
da 20,01 a 50,00	25%	37,50
oltre i 50,00	12,50%	18,75

## **ART. 16 CLAUSOLA DI REVISIONE**

1. È prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 7 del reg. (UE) 2021/2115:
  - a. per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori;
  - b. per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2023-2027, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.
2. Se l'adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno assunto ai sensi dell'art.72. del Reg. (UE) 2021/2115 cessa senza l'obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

## **ART. 17 CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

1. Ai sensi all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 possono essere riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:
  - a. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
  - b. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
  - c. un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
  - d. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
  - e. il decesso del beneficiario;
  - f. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.
2. In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni, né restituzione delle somme percepite, purché gli interessati notificano il verificarsi dell'evento ed inviino la relativa documentazione probante al Servizio " Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo OVEST- DPD025 - Ufficio Pagamenti Compensativi per le Aree Montane" – Sede di Avezzano entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui gli stessi o i loro rappresentanti sono in grado di provvedervi.

## ART. 18 CONTROLLI E SANZIONI

1. Per quanto riguarda le disposizioni applicabili in materia di controlli e sanzioni si rinvia a quanto stabilito nella Parte II delle “Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale” approvate dall’Autorità di Gestione Regionale con Determinazione n. DPD/225 del 23.07.2024.
2. L’avvio delle procedure previste con il presente bando avviene in assenza della definizione delle disposizioni regionali di attuazione per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dai singoli interventi del CSR e le relative disposizioni riguardanti gli elementi di “Verificabilità e Controllabilità degli Interventi” (VECI) presenti nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Tali disposizioni verranno stabilite con successivo atto.
3. In tutti i casi si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni europee, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

## ART. 19 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2117 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione;
- Regolamento (CE) 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli;
- Regolamento (UE) 2018/1584 del 22 ottobre 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- L.R. 14 settembre 1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”.
- Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, modificato da ultimo dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2024) 6849 final del 30.09.2024;
- Decreto Interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116”;
- Decreto Ministeriale n. 410739 del 4 agosto 2023 dispone in materia di controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del PSP, soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC);
- Decreto Ministeriale n. 550630 del 6/10/2023 dell’Autorità di Gestione del PSN 2023-2027 - approvazione delle "Linee guida per l’individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi Feaga e Feasr pagati a superficie e a capo"
- Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023 “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;
- DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 2023, n. 42 “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica

agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- DGR n. 504 del 30/08/2023 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) n. 2021/2115, articoli 12-13. regolamento (UE) n. 1306/2013, titolo v. Recepimento del decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023 -disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari ed al benessere degli animali. applicazione del regime di condizionalità rafforzata della politica agricola comune – PAC - nella Regione Abruzzo a decorrere dall’annualità 2023;
- DGR n. 904 del 29 dicembre 2022 recante “*Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio. Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027. Approvazione del “Complemento di Programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027”, così come modificata dalla DGR 104 del 15.02.2024 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio. Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027. Approvazione del Complemento di Programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027. Modifica della D.G.R. 904/2022 e approvazione della “Versione 2” del CSR.*”.
- “Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale” approvate dall’Autorità di Gestione Regionale con Determinazione n. DPD/225 del 23.07.2024;
- DGR n. 41 del 3.02.2021 “Approvazione del Disciplinare per l’attuazione del Regolamento in materia di protezione di dati personali (Reg. UE 2016/679) e contestuale abrogazione del “Regolamento per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - attuazione del Regolamento UE 2016/679” approvato con D.G.R. n. 337 del 24 maggio 2018” e ss.mm.ii..

Per quanto non elencato nel presente articolo si fa riferimento al quadro normativo unionale, nazionale e regionale di riferimento nonché a quanto precisato nel PSP e nel CSR Abruzzo 2023-2027.

## **ART. 20 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi sono oggetto di trattamento da parte della Regione Abruzzo o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative unionali nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Si rinvia al riguardo all’informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativa alla protezione dei dati personali di cui all’Allegato E della DGR n. 41 del 3.02.2021 “Approvazione del Disciplinare per l’attuazione del Regolamento in materia di protezione di dati personali (Reg. UE 2016/679) e contestuale abrogazione del “Regolamento per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - attuazione del Regolamento UE 2016/679” approvato con D.G.R. n. 337 del 24 maggio 2018” e ss.mm.ii..
2. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo OVEST, presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).
3. Ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 7/08/1990, si forniscono i seguenti elementi:
  - a. Amministrazione procedente: *Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura - Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo OVEST- DPD025 - Ufficio Pagamenti Compensativi per le Aree Montane – Sede di Avezzano;*
  - b. Oggetto del Procedimento: *concessione di aiuti ai sensi del CSR 2023-2027 – SRB01” Sostegno zone con svantaggi naturali montagna”;*
  - c. Responsabile del procedimento per la predisposizione e pubblicazione del bando e delle attività di coordinamento: *Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo OVEST- DPD025;*

- d. Responsabile del procedimento ai fini dell’attuazione del bando: *Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo OVEST –DPD 025*;
- e. Rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione: *ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’approvazione della graduatoria definitiva*;
- f. Data di presentazione dell’istanza: *coincide con la data di “rilascio” dell’istanza da parte del SIAN*;
- g. Data ultima presentazione domanda: *15 maggio 2025 (salvo proroghe)*;
- h. Ufficio dove si può prendere visione degli atti: *Ufficio Pagamenti Compensativi per le Aree Montane – Sede di Avezzano*.

## **ALLEGATO n. 1**

1. Allegato zonizzazione: “ZONIZZAZIONE PSR 2014-2020 CSR 2023-2027 - Documento integrato con l’Elenco dei comuni ANC (Areas with Natural Constraints) dopo Fine Tuning (art.32 Reg.1305/2013) DM 6277 del 08/06/2020”.

**Il Dirigente del Servizio Territoriale per  
l’Agricoltura Abruzzo Ovest - DPD025  
Dr. Ing. Mauro Contestabile**